


9/SPSEL 13.5.2020



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE

recante

“Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013.”

d’iniziativa del Consigliere regionale Avv. Clotilde Minasi.

Relazione descrittiva

La presente proposta mira a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia, promosse e disciplinate dalla legge regionale del 29 marzo 2013, n. 15, al fine di offrire risposte di integrazione e sostegno ai bambini in età evolutiva e alle loro famiglie.

La legge stabilisce, in particolare, i requisiti organizzativi e strutturali dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e il termine entro il quale le suddette strutture sono chiamate ad adeguarsi, pena la revoca della autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento per le strutture che erogano i servizi.

Il suddetto termine, originariamente fissato, dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013, “entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge”, è stato prorogato, dapprima, dalla l.r. 5 luglio 2016, n. 20 “entro il 30 giugno 2018”, successivamente, dalla l.r. 22 giugno 2018, n. 21 “al 30 giugno 2020”, per consentire la possibilità di adeguamento delle strutture socio-educative per la prima infanzia, con particolare riguardo a quelle già funzionanti, ai requisiti previsti e richiesti dalla legge.

Oggi, considerato il blocco dei lavori di adeguamento cagionato dallo stato emergenziale in conseguenza del propagarsi dell’epidemia COVID-19, appare necessario ed urgente differire ulteriormente, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, il termine ivi previsto per l’adeguamento, al fine di scongiurare la interruzione di un servizio considerato essenziale ed indispensabile per i bambini e per le loro famiglie. L’intervento di novellazione, nel prevedere un’ulteriore proroga ancorata a una data certa, congrua e abbastanza ravvicinata, appare ragionevole e non si pone in contrasto con la ratio dello stesso articolo 23 oggetto di modifica, recante “disposizioni transitorie”.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il comma 1 dell’art. 23 della l.r. 15/2013 prevedendo che le parole “entro il 30 giugno 2020” siano sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”;

- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge recante

“Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.”

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno al 31 dicembre 2020, previsto all'articolo 23 ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese, di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d'investimento”.

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale esclusivamente al comma 1 dell'articolo 23 della legge			0

	regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), prorogando, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il termine di adeguamento delle strutture socio-educative per la prima infanzia, dal 30 giugno 2020, ivi previsto, fino al 31 dicembre 2020.			
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che mirano a modificare la l.r. 15/2013 vigente senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. In particolare, la proroga del termine, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23, ha il solo scopo di garantire la prosecuzione delle attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia, consentendo alle strutture socio-educative sia pubbliche, sia private presenti sul territorio calabrese di adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni normative contenute nella legge regionale n. 15/2013.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Totale				

Proposta di legge recante

“Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013.

Art. 1

(Proroga del termine di adeguamento. Modifica articolo 23 l.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), come modificato dalla legge regionale 22 giugno 2018, n. 21 (Proroga del termine di adeguamento dei requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia. Modifica delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013), le parole “entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2020”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il consigliere proponente

